

COMUNE DI LENOLA

(Provincia di Latina)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE E VIDEOCONFERENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE E VIDEOCONFERENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

S O M M A R I O

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 2 SCOPI FUNZIONALI

Art. 3 ORGANO COMPETENTE

Art. 4 AUTORIZZAZIONE

Art. 5 INFORMAZIONE PRESENZA MEZZI DI RIPRESA AUDIO-VIDEO

Art. 6 DIVIETO DI RIPRESA DA PARTE SI SOGGETTI TERZI

Art. 7 RISPETTO DELLA PRIVACY

Art. 8 LIMITE ALLE RIPRESE DELLE SEDUTE

Art. 9 LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 10 Norma Transitoria per l'Autorizzazione alle riprese gestite dall'Amministrazione Comunale

Art. 11 MODALITA' VIDEOCONFERENZA

Art. 12 ENTRATA IN VIGORE

COMUNE DI LENOLA

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Riprese Audio-Video delle sedute di Consiglio Comunale in diretta e/o differita con diffusione secondo le più moderne tecnologie di trasmissione televisiva o a mezzo Web e regolate da norme vigenti – con pagine dedicate gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale (Esempio : Facebook o altro) o da soggetto privato preventivamente autorizzato.

Art. 2 SCOPI FUNZIONALI

Il principale scopo che l'ente comunale di LENOLA si prefigge è la più ampia partecipazione dei cittadini alle attività politico-amministrative, favorendo l'uso delle tecnologie di trasmissione radio o televisiva o a mezzo web come principali vettori comunicativi.

Art. 3 ORGANO COMPETENTE

Il Presidente del Consiglio Comunale come tale:

1. Nell'esercizio dei poteri attribuiti al medesimo dall'art. 39 comma 1 del TUEL (D.Lgs 267/2000 e smi) ha facoltà di autorizzare e regolare l'ammissione audio-videoriprese, distintamente secondo i casi;
2. Per motivi di segretezza o di tutela della privacy, può stabilire quali argomenti sono da escludersi dalla ripresa, autorizzando la ripresa o la registrazione parziale o limitata a specifici argomenti, con modalità impartite dal Responsabile del Servizio che sottoscrive la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale e nel rispetto dell'art. 31 (Pubblicità e Segretezza delle sedute) del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti che in particolare specifica che la seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.
3. Convoca il soggetto autorizzato e/o emittente televisiva, inviando copia della convocazione del Consiglio Comunale per la presa d'atto dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, tra cui eventuali argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'o.d.g. della adunanza, quest'ultimo come stabilito dall'art. 31 (Pubblicità e Segretezza delle sedute) del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.
4. A tutela e salvaguardia dei partecipanti ai lavori della seduta di Consiglio Comunale, può stabilire la cessazione delle riprese e l'allontanamento del pubblico dall'Aula Consiliare quando ricorrono motivi di segretezza e di sicurezza.
5. In caso di Tumulto in Aula può ordinare la sospensione o l'annullamento della ripresa, ad integrazione di quanto già previsto dall'art. 34 (Tumulto in Aula) del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.
6. Vigila sull'applicazione e il rispetto del presente Regolamento.

Art. 4 AUTORIZZAZIONE

Il Presidente del Consiglio Comunale, nel rispetto dei ruoli del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali, può autorizzare l'ammissione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di audio-videoriprese, nonché l'utilizzo di servizi e di collegamento delle attrezzature connesse. I soggetti interessati,

dovranno presentare apposita istanza indirizzata al Comune di Lenola, all'attenzione del Presidente del Consiglio Comunale, evidenziando obbligatoriamente:

- a) Modalità di Trasmissione (Radiotelevisiva, Televisiva, Web, diretta, differita);
- b) Modalità di Ripresa;
- c) Finalità da perseguire.

L'Autorizzazione avrà una validità temporale per singolo Consiglio Comunale. Il soggetto autorizzato avrà l'obbligo di rispettare le norme del presente Regolamento e le norme vigenti in materia di Privacy ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii, fermo restando a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate. Nel caso di istanza per più Consigli Comunali, è facoltà del Presidente del Consiglio Comunale stabilire la validità temporale dell'autorizzazione, che se non rinnovata da parte dell'Ente comunale, su apposita richiesta del soggetto proponente almeno 30 giorni prima della scadenza, sarà considerata decaduta.

Art. 5 INFORMAZIONE PRESENZA MEZZI DI RIPRESA AUDIO-VIDEO

Il Presidente del Consiglio fornisce preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta del Consiglio Comunale circa l'esistenza della presenza di videocamere, preventivamente autorizzate se in modalità di trasmissione radio o televisiva e su web (specificando se diretta e/o differita) e circa la trasmissione delle immagini riprese, disponendo appositi cartelli all'ingresso e all'interno dell'Aula Consiliare per informativa al pubblico.

Art. 6 DIVIETO DI RIPRESA DA PARTE SI SOGGETTI TERZI

E' VIETATA ogni attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, nel corso delle sedute del Consiglio Comunale. Oltre al soggetto autorizzato, è CONSENTITA la ripresa con ogni mezzo idoneo, oltre che a mezzo di registratori vocali e videocamere, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca e comunque previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 7 RISPETTO DELLA PRIVACY

Ogni Consigliere Comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003, prima della trattazione di ciascun ordine del giorno, ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa ed alla divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del consigliere, senza ripresa identificata.

Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese della seduta consiliare sono sempre effettuate in modo tale per cui il pubblico non venga ripreso, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale attraverso un'inquadratura fissa o panoramica dell'intero emiciclo.

Art. 8 LIMITE ALLE RIPRESE DELLE SEDUTE

Per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili dal D.Lgs 196/2003, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano come oggetto dati che attengano alla

salute, l'origine etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita o l'orientamento sessuale. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vadano a costituire la categoria dei dati "giudiziari", vale a dire quelli idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato, di alcuni provvedimenti di carattere giudiziario. Le riprese audio visive riguardanti discussioni consiliari aventi come oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentino, tuttavia, rischi specifici per i diritti e libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione dei dati ed alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare, possono essere valutate sulla base delle richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco o di ciascuno dei Consiglieri Comunali.

Art. 9 LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

La diffusione delle immagini è consentita in ambito locale, nazionale e sul web. Non è consentito ai soggetti autorizzati di esprimere opinioni e commenti durante le riprese. E' VIETATO il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato, il quale dovrà fornire gratuitamente al Comune di Lenola un DVD contenente la completa registrazione di ogni seduta consiliare. Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nelle immagini non sarà più ammesso ad effettuare riprese e decadrà dal relativo diritto.

Art. 10 Norma Transitoria per l'Autorizzazione alle riprese gestite dall'Amministrazione Comunale

Fermo restando, il rispetto degli articoli 5-6-7-8-9, l'Amministrazione Comunale è di per sé direttamente autorizzata a gestire le riprese audiovisive in diretta e/o differita con la divulgazione tramite il proprio profilo istituzionale registrato sul web, sotto la responsabilità del gestore della pagina dedicata già delegato e/o nominato tramite deliberazione della Giunta Comunale, senza ulteriore autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale, che potrà intervenire solo nel caso non vengano rispettate le modalità previste e regolate per le riprese audiovisive con il presente regolamento.

Art. 11 MODALITA' VIDEOCONFERENZA

Il Presidente del Consiglio Comunale, quando per motivi di forza maggiore (Disposizioni Governative o altro per emergenze di qualsiasi natura di carattere rilevante), al fine di garantire le attività del Consiglio Comunale previste dalla normativa vigente, può di volta in volta emettere apposito provvedimento che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, per assicurare le riunioni con le dovute prescrizioni e disposizioni del caso, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dallo stesso Presidente del Consiglio Comunale per certificare la partecipazione dei Consiglieri Comunali in modalità remota ai fini della validità della seduta e validata anche dal Segretario Comunale. Se ci sono le condizioni tecniche, potrà anche essere ripreso in modalità audiovisiva sia da parte del soggetto gestore di cui all'art. 10 e dal soggetto autorizzato di cui all'art. 4 del presente regolamento. Resta fermo che tale modalità di partecipazione allargata anche dei cittadini, potrà esserci solo con la partecipazione "in presenza" nel luogo stabilito del Presidente del Consiglio Comunale, del Sindaco e del Segretario Comunale, oltre che dell'addetto al servizio di registrazione delle sedute consiliari, che potrà essere o l'Aula Consiliare o per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, su iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale, che deve informare i consiglieri con l'Avviso di Convocazione (luoghi diversi comunque già previsto dall'art. 23 - Sede Riunioni- del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti). I

restanti Consiglieri Comunali seguiranno in modalità remota in Videoconferenza e le immagini potranno essere riprese per la diretta e/o differita dei lavori del Consiglio Comunale al fine di garantire la partecipazione ai cittadini tramite i mezzi di informazione e comunicazione.

Art. 12 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.